

Regione Puglia



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 105 / 18 VI Legislatura

D. D. L. N. 22

"INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

D'AMIANTO"

Regione Puglia

2.

D.D.L. INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI AMIANTO.

R E L A Z I O N E

La legge 27/3/92 n.257, detta norme in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, nonché per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto.

Per le finalità connesse di tutela dell'ambiente e della salute, alle Regioni è demandato il compito di redigere ed adottare un apposito piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Il piano deve prevedere:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione di amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti d'amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;


f) la rivelazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate che è condizionato alla frequenza di tali corsi,

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.



Regione Puglia

Nell'ambito del Piano Regionale e nelle more della redazione dello stesso, risulta urgente disporre della realizzazione di impianti di discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti d'amianto che possono risultare dalle operazioni di decontaminazione e di bonifica.

A tali finalità risponde il D.D.L., strutturato in modo tale da non comportare oneri finanziari a carico della Regione. Si rileva infatti che i rifiuti in parola sono classificabili speciali ai sensi del D.P.R. n. 915 e come tali sono smaltiti a cura e spese di chi li produce.

Non potendosi richiedere a ciascun singolo produttore l'allestimento di apposite soluzioni impiantistiche il D.D.L. stimola l'iniziativa di Enti Pubblici ed Imprese Pubbliche e Private che si propongono quali soggetti offerenti il servizio di smaltimento ai diversi potenziali produttori dei rifiuti.


Il previsto esclusivo rapporto fra rifiuti prodotti nel territorio regionale ed impianti realizzati per lo smaltimento costituisce garanzia di utilità economica di iniziative proposte da privati imprenditori.

Per altro verso il divieto a ricevere negli impianti stessi rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, consente una durata d'esercizio degli stessi sufficiente ad affrontare in tempi adeguati un'azione di programmazione regionale al più ampio spessore relativamente all'intera problematica dell'amianto.

IL DIRIGENTE
(TOMMASO NAVARRA)

IL COORDINATORE D'UFFICIO
(DOTT. SALVATORE SECHI)

L'ASSESSORE
(DOTT. RENACE AMODIO)



D.D.L. "INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO.

ART. 1


Nelle more della predisposizione del Piano regionale di cui all'art. 10 della Legge 27.03.92 n. 257, la Giunta Regionale individua uno o più siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

I siti sono individuati esclusivamente in coincidenza con cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva e accolgono discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 2

Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i loro Consorzi, le Aziende speciali di igiene urbana. Possono altresì presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nella attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

Le proposte debbono pervenire allo Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 37. Contestualmente alla proposta i soggetti proponenti dichiarano di possedere i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale di cui all'art. 10 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e si impegnano a presentare l'istanza d'iscrizione all'Albo stesso entro i termini stabiliti per la presentazione del progetto dell'impianto.



Regione Puglia

5.

ART. 3

La Giunta Regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti ai sensi del precedente art. 2, a condizione che i relativi progetti di massima abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale.

L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di un milione di metri cubi complessivi per tutto il territorio regionale.

Nella scelta dei siti da individuare la Giunta Regionale darà preferenza alle proposte presentate dai Comuni, dalle Province, dai loro Consorzi, dalle Comunità Montane e dalle Aziende Municipalizzate di igiene urbana.

Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto, nel quale siano indicate le tariffe di smaltimento da applicare.

ART. 4


Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui al precedente art. 2.

I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità Montane, le Aziende speciali di igiene urbana, esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai





Regione Puglia

produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

ART. 6

I gestori degli impianti realizzati ai sensi della presente legge, che ricevono negli impianti stessi rifiuti diversi dai rifiuti di amianto, ovvero rifiuti provenienti da fuori regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trentamilioni a lire cinquantamilioni.

I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire unmilione a lire diecimilioni.

Visto
Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
*(Dott. Carlo CILIANI)

REGIONE PUGLIA
GIUNTA REGIONALE

7.0

dr/m Compone
EVIDENZA

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO
SETTORE RAGIONERIA

All'Assessorato Regionale
all'Ambiente
Ufficio Smaltimento Rifiuti
S e d e

All'Ufficio Legislativo
S e d e

Alla Segreteria della
Presidenza della G.R.
S e d e

↙ Alla Segreteria della G.R.
S e d e

Prot. n. 20/PI 3075 11 del 25 SET. 1996

Oggetto: S.D.D.L. (codice cifra) "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto".

(L.R. 17/77 art. 20, comma 4 regolamento delibera G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore.

Il Dirigente del Settore
(Dr. Carlo Stolfani)

REGIONE PUGLIA
27 SET. 1996
Prot. 110/17936
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

W35/doc004896

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione
Consigliare il 11.10.96